

Alla cortese attenzione dell'Autorità per  
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico  
Direzione Mercati Retail e Tutela dei  
Consumatori di Energia  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

e-mail. [mercati-retail@autorita.energia.it](mailto:mercati-retail@autorita.energia.it)

Milano, 22 gennaio 2018

Prot. AFIR-Retail/EF-mi/2-18

Osservazioni Edison dco 865/2017/R/efr in tema di “**Accesso dei clienti finali ai propri dati storici di prelievo dell'energia elettrica. Rilascio digitale dell'impronta energetica (Energy Footprint)**” – scadenza 22 gennaio 2018

Edison provvede a trasmettere le proprie osservazioni alla presente consultazione.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si inviano cordiali saluti,



Maria Elena Fumagalli  
Direttore Affari Regolatori

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

## **Osservazioni Generali**

Edison da tempo condivide l'importanza della disponibilità per i consumatori finali dei dati storici di prelievo dell'energia elettrica, quale strumento per accrescere la capacitazione dei clienti attraverso una maggiore e migliore consapevolezza circa il proprio profilo di consumo. Per questo motivo, nel corso degli anni, ha investito sullo sviluppo di una serie di servizi finalizzati a fornire ai consumatori finali informazioni più dettagliate sui propri prelievi, corredate anche da analisi comparative (es. benchmark con consumatori aventi caratteristiche simili) e da suggerimenti “su misura” per un più efficiente consumo di energia.

Il processo di messa a disposizione dei dati storici di prelievo mediante il Sistema Informativo Integrato (SII) rappresenta sicuramente un utile sviluppo che estende alla generalità dei consumatori finali di energia elettrica (e in futuro anche di gas naturale) la possibilità di accedere a questo tipo di informazioni con profondità più estesa rispetto quanto ad oggi disponibile in fattura: tuttavia, proprio alla luce dei numerosi investimenti sostenuti da molte società di vendita per sviluppare servizi simili e in virtù del fatto che l'offerta di questi servizi a valore aggiunto sempre più si configurerà come cruciale elemento di distinzione e competizione tra operatori, riteniamo che il servizio offerto dal SII debba configurarsi come servizio di base, non commerciale, limitato alla sola messa a disposizione (anche con finalità di download) delle informazioni, senza che però che di esse sia fornita alcuna rielaborazione.

Intendiamo inoltre evidenziare la necessità che siano previste alcune cautele nell'esposizione dei dati attraverso il SII, in quanto potrebbero darsi casi di incoerenza

con i dati riportati in fattura in relazione al medesimo periodo di consumo. Si pensi ad esempio ai casi in cui, in assenza di una lettura, sul SII venga resa disponibile la stima dei consumi elaborata dal distributore. Questo potrebbe non combaciare con il dato usato per la fatturazione dal venditore, qualora quest'ultimo decida di utilizzare le proprie stime, ritenendole più accurate rispetto a quelle fornite dal distributore. Per ovviare ai possibili reclami derivanti da incongruenze tra i dati esposti sul portale e quelli di fatturazione, o comunque consentirne una più rapida ed efficace gestione, riteniamo opportuno che:

- l'esposizione dei dati sia accompagnata da un disclaimer che evidenzia come i dati esposti sul Portale potrebbero non essere coerenti con quelli riportati sulla bolletta e che, ai fini della fatturazione, questi ultimi prevalgono,
- anche il venditore che ha in fornitura il cliente possa accedere alla pagina con i dati storici del cliente, così da avere rapidamente contezza di quanto visualizzato dal cliente.

Ulteriori considerazioni circa questi aspetti sono illustrate di seguito nelle specifiche risposte ai quesiti del DCO.

### **Osservazioni Puntuali**

*Q1. Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dell'ambito di applicazione?*

Edison condivide l'ambito di intervento identificato dall'Autorità, anche se con riferimento all'attuale esclusione dei prosumer, auspica invece una prioritizzazione della messa a disposizione dei dati sulle immissioni nel SII (propedeutica all'apertura del servizio anche a questi clienti). Infatti, questa categoria di consumatori è certamente tra le più interessate ad avere accesso alle informazioni sul proprio energy footprint.

*Q2. Si ritiene condivisibile la proposta di procedere per fasi nell'attuazione del disposto del decreto legislativo in relazione all'individuazione dei soggetti che vi possono accedere?*

Edison condivide la volontà dell'Autorità di procedere per fasi successive nell'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai dati dei clienti e di sottoporre ad ulteriore approfondimento e verifica i termini e le modalità con le quali le informazioni saranno messe a disposizione di soggetti terzi, diversi dal venditore che ha contrattualizzato la fornitura al cliente. Riteniamo infatti che, in un'ottica di tutela dei consumatori, debba essere prestata molta attenzione a questi aspetti, così come all'identificazione dei precisi e stringenti requisiti che dovranno essere rispettati da queste terze parti per poter accedere alle informazioni. Ad esempio, crediamo dovrebbe essere limitato l'accesso a questi dati ai soli soggetti che intendano utilizzarli per l'erogazione di servizi connessi alla fornitura di energia e non invece per effettuare una profilazione del cliente. Un'ipotesi potrebbe essere quella di consentire l'accesso come soggetti terzi, previa autorizzazione del cliente, alle società di vendita rientranti nell'Elenco Venditori di Energia Elettrica (di prossima creazione) e alle ESCO certificate.

*Q3. Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dei dati storici di fatturazione che si intende rendere disponibili?*

Non si hanno osservazioni in merito alla proposta dell'Autorità, ma si rileva che così come i dati storici di fatturazione saranno forniti con una profondità di 24/36 mesi ai clienti, la stessa profondità dovrebbe essere garantita ai venditori in caso di switch-in. Non si comprende infatti perché vi dovrebbe essere una differenza al riguardo, oltre al fatto che serie di dati più profonde consentirebbero al venditore entrante di meglio stimare il profilo di consumo del cliente.

*Q4. Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dei dati storici del profilo temporale di prelievo che si intende rendere disponibili?*

Non si hanno osservazioni in merito e si concorda con quanto proposto nel DCO. Tuttavia, riteniamo utile evidenziare la presenza di POD con misuratore di 1 Generazione in BT e con potenza inferiore a 55kW, le cui misure hanno comunque un trattamento orario. Per questi punti, riteniamo che i dati dovrebbero essere messi a disposizione con le medesime modalità illustrate nel DCO per i POD con potenza non inferiore a 55kW.

*Q5. Si hanno osservazioni in merito alla scelta del sistema SPID come Service Provider ai fini dell'autenticazione del cliente finale al fine di accedere al SII per la gestione dei propri dati di prelievo?*

Condividiamo la scelta del sistema SPID per le ragioni identificate dall'Autorità nel DCO.

*Q6. Si condivide di non ritenere opportuno prevedere un livello di sicurezza superiore al Livello 1 per l'accesso ad alcune tipologie di dati e di ritenere sufficiente tale primo Livello per la totalità degli accessi diretti da parte del cliente finale?*

In ragione della scelta del sistema SPID e delle sue caratteristiche, condividiamo la decisione di adottare il livello 1 come livello di sicurezza per entrambe le tipologie di dati (dati storici di fatturazione e dati storici del profilo temporale di prelievo).

Riteniamo tuttavia che dovrebbero essere meglio valutate le modalità di accesso ai dati, collegandole non soltanto all'identificativo del punto, ma anche al Codice Fiscale dell'intestatario della fornitura a cui i dati si riferiscono. Questo per assicurare che nel caso di punti oggetto di voltura o subentro i titolari della fornitura abbiano visibilità solo dei dati di prelievo relativi al proprio periodo in fornitura e non accedano anche ad

informazioni circa i consumi registrati sul punto in un periodo in cui non ne detenevano la titolarità.

*Q7. Si ritiene vi debbano essere altri aspetti da valutare per rendere effettivamente fruibili i dati dei prelievi storici?*

*Q8. Quali ulteriori elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione per realizzare il servizio di reporting?*

Come già illustrato nelle Osservazioni Generali, riteniamo che la caratterizzazione di base del servizio di reporting debba essere il più essenziale possibile, prevedendo quindi la sola messa a disposizione dei dati e non anche confronti grafici con altri periodi temporali e/o con benchmark di clienti con caratteristiche simili o appartenenti alla stessa area geografica. Infatti:

- la rielaborazione del dato e l'offerta di informazioni di confronto, a nostro avviso già si configura come un servizio aggiuntivo a valore aggiunto rispetto alla sola messa a disposizione dell'informazione e in questo senso, quindi travalicherebbe il mandato del D. Lgs. 102/2014;
- la corretta identificazione e il calcolo di valori benchmark di riferimento precisi sarebbero attività piuttosto complesse per il SII, in assenza di alcune informazioni di dettaglio (es. composizione nucleo familiare, composizione parco elettrodomestici, caratteristiche edificio, ecc.) che non sarebbero mappate dal SII e che sarebbe impensabile pensare di raccogliere su questo portale. Il rischio sarebbe quindi quello di fornire comparazioni poco precise o addirittura fuorvianti;
- non da ultimo, servizi aggiuntivi che consentano ai clienti di meglio comparare i propri consumi con quelli di alcuni benchmark di riferimento e che forniscono consigli per migliorare il proprio comportamento sono già stati sviluppati e offerti ai clienti da parte di molte società di vendita e rappresentano componenti di

crescente rilevanza nella strategia competitiva e di intercettazione dei desiderata dei clienti. Non ci è chiaro quindi, a fronte della disponibilità di questi servizi sul mercato, perché anche il SII dovrebbe sviluppare qualcosa di analogo, con un costo sotteso che sarebbe a carico del sistema.

Inoltre, sempre con riferimento alle informazioni previste per la caratterizzazione di base, ci risulta di difficile comprensione il motivo per cui i dati debbano essere corredati da alcuni degli elementi informativi elencati dal DCO (paragrafo 5.8): queste informazioni, infatti, sono per la maggior parte già presenti nelle comunicazioni che la società di vendita invia con regolarità al proprio cliente, ovvero sulle fatture. Ad ogni buon conto, comunque, qualora l'Autorità intenda comunque mettere a disposizione queste informazioni (POD, CF, nominativo del venditore, ecc.) per la visualizzazione del cliente, riteniamo indispensabile che questa non sia consentita ai futuri soggetti terzi che potranno accedere alla pagina relativa al cliente, in quanto ciò rischierebbe di dar luogo a pratiche commerciali scorrette.

Infine, con riferimento al monitoraggio del consumo residuo, crediamo che i dati rilevanti per il cliente in caso di formule pre-pagate saranno quelli forniti near-real time attraverso il canale di comunicazione chain 2 dei nuovi contatori e non tanto i dati che saranno messi a disposizione sul SII.

*Q9. È stata correttamente individuata l'articolazione delle fasi di implementazione?*

Condividiamo le fasi di implementazione prospettate, ma ribadiamo che a nostro avviso dovrebbe essere considerata con maggiore attenzione la messa a disposizione delle informazioni aggiuntive elencate al paragrafo 5.8, pianificata per la fase 1 di sviluppo,

soprattutto se la loro messa a disposizione del cliente dovesse comportare in futuro l'analoga disponibilità anche per eventuali parti terze.